

## IL DIRETTORE GENERALE

### Determinazione n. 103 del 24 dicembre 2025

Oggetto: **Affidamento di incarico di consulenza giuridica all'Avv. Francesco Lettera in merito alla perimetrazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006. Cig n. B9E1C03E30**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in Materia Ambientale" e in particolare gli artt. 147 e segg. relativi alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;

VISTA la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione"), conservata al repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

PREMESSO che:

- Il Consiglio di Bacino Veronese (Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi della Legge Regionale n. 5/1998 e della Legge Regionale n. 17/2012 per l'Ambito Territoriale Veronese) è l'organismo al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Veronese, che svolge il compito di organizzare il servizio idrico integrato, di sceglierne la forma di gestione, di determinare le tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidare la gestione e relativo controllo, nonché di approvarne il Piano d'ambito;
- L'Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni, degli organi, etc..., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;

VISTE altresì:

- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva Quadro Acque) del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all'art. 7, comma 3 prevede che gli Stati membri possano definire "aree di salvaguardia" per i corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile;
- La Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, recepita in Italia con D.Lgs n. 30/2009, nel riprendere l'art. 7, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE, prevede la determinazione, da parte degli Stati membri, di zone di salvaguardia delle dimensioni ritenute necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acqua potabile da parte dell'autorità nazionale competente;

CONSIDERATO che:

- Il D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche integrative, recependo la Direttiva 2000/60/CE, disciplina sia la tutela quali-quantitativa dell'acqua dall'inquinamento che l'organizzazione del servizio idrico integrato. L'art. 94, in particolare, disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, delineando la suddivisione in tre zone soggette a particolari vincoli: a) zona di tutela assoluta, b) zona di rispetto (eventualmente suddivisa in ristretta e allargata), c) zona di protezione. In via provvisoria le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono state definite come aree circolari attorno alla captazione rispettivamente di 10 e 200 m di raggio;
- Il Piano di Tutela delle acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii., riprende i contenuti del D.Lgs. n. 152/2006 e, in via provvisoria, individua all'art. 15 le aree di salvaguardia delimitando le zone di rispetto aventi un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione; prevede inoltre l'emanazione da parte della

Giunta regionale di specifiche direttive tecniche per la delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia. Tali direttive, che rappresentano il riferimento per le istruttorie regionali, sono state approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 5/11/2019 recante "Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto". La DGR n. 1621/2019 rappresenta anche il riferimento per l'attuazione della misura generale denominata "individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e definizione della relativa disciplina" inserita nel Capitolo 6 paragrafo 14.3.1, del vigente Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali – aggiornamento 2021-2027 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/06/2023;

DATO ATTO che il percorso di individuazione ed approvazione delle aree di salvaguardia, definito nella citata DGR n. 1621/2019, in conformità con l'art. 15 delle norme tecniche del PTA, si sviluppa nel seguente modo:

- le Autorità d'Ambito, individuate nei Consigli di Bacino di cui alla L.R. 27/04/2012, n. 17, predispongono la proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa acquedottistica che ricadono nel territorio di competenza e la trasmettono agli uffici regionali preposti all'istruttoria;
- la Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA), a seguito di istruttoria, rilascia il parere di competenza;
- la Giunta regionale, con apposito provvedimento, approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia;
- i Consigli di Bacino ricevono la proposta approvata dalla Giunta regionale e la trasmettono all'ARPAV, alle Province, ai Comuni interessati, ai Consorzi di bonifica competenti per territorio.

CONSIDERATO ancora che:

- il vincolo derivante dalla nuova perimetrazione incide sulle destinazioni d'uso e sui regimi urbanistici dei terreni ricadenti nelle aree di tutela, generando un vincolo ambientale di natura conformativa e imponendo una serie di limitazioni *ex lege*;
- il Consiglio di Bacino Veronese riconosce la necessità di approfondire alcuni aspetti giuridici legati alla efficacia e cogenza del vincolo ex art. 94 del decreto legislativo 152/2006, ovvero al coordinamento tra l'approvazione da parte della Giunta Regionale ed il recepimento comunale, nonché ulteriori aspetti collegati alle funzioni e responsabilità sussistenti in capo agli Enti di governo d'ambito nelle fasi successive alla approvazione regionale ed in caso di inerzia da parte del Comune;

DATO ATTO che questo Ente si è rivolto all'Avv. Francesco Lettera - già avvocato dello Stato che ha ricoperto l'incarico di capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole e che vanta una pluriennale esperienza nell'ambito della legislazione comunitaria e nazionale in tema di ambiente, specializzato in materia di acque pubbliche, concessioni, contratti pubblici ed espropriazione per pubblica utilità – al quale, con nota n. 2214/2025 del 15.12.2025, è stata richiesta la disponibilità ad una consulenza giuridica sul tema in oggetto e la formulazione della propria offerta economica;

DATO ATTO che il professionista contattato ha confermato la propria disponibilità a rendere un parere *pro-veritate* sul tema in oggetto e vista la sua offerta economica, conservata al prot. N. 2253 del 22.12.2025, quantificata in € 4.600,00, oltre IVA per il 22% e cassa forense per il 4%;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare:

- L'art. 1, che richiama il principio del risultato quale finalità principale che le stazioni appaltanti devono perseguire nello svolgimento delle proprie attività;
- L'art. 62, comma 1, che consente alle stazioni appaltanti, in caso di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b , che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, che prevede per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP) ovvero ad altri mercati elettronici, oppure al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico, tramite affidamento diretto, all'Avv. Francesco Lettera, del Foro di Roma, C.F. LTTFNC37H16F839D, P.IVA 11116581007, per acquisire una consulenza sul tema della perimetrazione delle c. d. "Aree di salvaguardia delle risorse idriche" previste ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006, alla loro efficacia ed agli obblighi di recepimento comunale, al costo totale di € 4.600,00 IVA esclusa e al netto di contributi professionali;

STABILITO che l'avv. Lettera renderà il proprio parere nel termine di 45 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico e che si procederà al pagamento del compenso pattuito su presentazione di regolare fattura da parte del professionista;

VISTO il Bilancio di previsione 2025-2027 ed il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 31 marzo 2025, esecutiva, assestato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 31 marzo 2025 e n. 5 del 1 dicembre 2025, esecutive;

VISTO il PEG 2025, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 10 del 28 aprile 2025;

VISTO il Bilancio di previsione 2026-2028 ed il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 4 del 1 dicembre 2025;

VISTO l'art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 4, comma 1 lett. g) e l'art. 29 sul ruolo e funzioni del responsabile del trattamento dati;

**DETERMINA**

1. DI CONFERIRE, tramite affidamento diretto, all'Avv. Francesco Lettera, del Foro di Roma, C.F. LTTFNC37H16F839D, P. IVA 11116581007, un incarico di consulenza sul tema della perimetrazione delle c. d. "Aree di salvaguardia delle risorse idriche" previste ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006, alla loro efficacia ed agli obblighi di recepimento comunale, al costo totale di € 4.600,00 IVA esclusa e al netto di contributi professionali.
2. DI IMPEGNARE, a favore dell'Avv. Francesco Lettera la spesa complessiva di € 5.836,48 (IVA e contributi professionali inclusi), all'impegno n. 62/2025, al cap. 190 "Prestazioni professionali e specialistiche" codice bilancio 01.02-1.03.02.11.999.
3. DI STABILIRE che l'avv. Lettera renderà il proprio parere nel termine di 45 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico e che si procederà al pagamento del compenso pattuito su presentazione di regolare fattura da parte del professionista.
4. DI DARE ATTO che al contratto in oggetto è stato assegnato il codice CIG n. B9E1C03E30.

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini